



**Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
GAETANO PINI**

Deliberazione n. <b>235</b>	Del <b>27 MAG. 2015</b>	Atti <b>78/2001</b>
-----------------------------	-------------------------	---------------------

**Oggetto: Rinnovo della convenzione con la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus di Milano per l'espletamento di tirocinio pratico per gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica - Università degli Studi di Milano.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Premesso che:**

- la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus è Istituzione accreditata quale sezione del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano;
- l'ordinamento didattico del Corso di Laurea soprarichiamato prevede, ai fini del rilascio dell'attestato di Laurea, l'effettuazione di un tirocinio pratico da parte degli studenti;
- nell'ambito degli accordi con l'Ateneo è previsto, tra l'altro, qualora le risorse proprie della Sezione del Corso non assicurino integralmente lo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il Corso di Laurea, che le attività di tirocinio possano svolgersi presso altre Strutture sanitarie di degenza o di day hospital o ambulatoriali o presso Strutture territoriali;

**dato atto** che, con e-mail del 9 aprile 2015, la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, ha proposto all'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini il rinnovo della convenzione annuale per l'espletamento del tirocinio in parola, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016;

**visto** il testo di convenzione proposto dalla Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nel quale -tra l'altro- è previsto:

- che gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica, nell'espletamento del tirocinio professionale, sono coperti da assicurazione contro infortuni INAIL, nonché da assicurazione per rischi professionali derivanti da responsabilità civile verso terzi, con oneri a carico dell'Università Statale di Milano;
- che il convenzionamento in oggetto non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'Azienda, né alcun corrispettivo in ragione del tirocinio espletato presso le strutture aziendali interessate;

**acquisito** il parere favorevole all'iniziativa del Dirigente SITRA, dott.ssa Gabriella Caprioli;

**atteso** pertanto, di approvare il convenzionamento con la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus per l'espletamento di tirocinio pratico per gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano - sezione aziendale, per la durata di anni uno, a decorrere dall'a.a. 2015/2016;



**Azienda Ospedaliera**  
**Istituto Ortopedico**  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n. <b>235</b>	Del <b>27 MAG. 2015</b>	Atti <b>78/2001</b>
-----------------------------	-------------------------	---------------------

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.;

**DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

- 1) di approvare e sottoscrivere il rinnovo della convenzione con la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus di Milano, per l'espletamento, presso questa Azienda, delle attività di tirocinio pratico per gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica - Università degli Studi di Milano, nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di precisare che la presente convenzione ha la durata di 1 (uno) anno, a decorrere dall'anno a.a. 2015/2016;
- 3) di demandare l'attuazione ed il monitoraggio della presente convenzione alla dott.ssa Gabriella Caprioli, Dirigente SITRA aziendale;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- 5) di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;
- 6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Amedeo Tropicano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO  
(dott. Nunzio A. Buccino)

**S.C. Affari Generali e Legali**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marilena Moretti

Pratica trattata da: sig.ra Maria Cianchella *mc*

*Marilena Moretti*



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n.	235	Del 27 MAG. 2015	Atti	78/2001
------------------	-----	------------------	------	---------

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li 27 MAG. 2015

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI  
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 5 (cinque) pagine, di cui n. 2 (due) pagine di allegati parte integrante.

# CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Art. 3, quinto comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale)

## TRA

La Fondazione "Don Carlo Gnocchi" ONLUS tramite il Centro di Formazione, Orientamento e Sviluppo con sede in Milano - via Gozzadini, 7, codice fiscale n. 04793650583 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Direttore Dott. Tiberio Boldrini, nato a Ghedi (BS), il 31/10/1962

## E

L'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, con sede in Milano, Piazza Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale n. 80064670153, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Amedeo Tropiano, nato a Siracusa, il 31/08/1945

## Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859.

## Si conviene quanto segue:

### Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti al tirocinio di formazione ed orientamento su proposta della Fondazione "Don Carlo Gnocchi" Onlus, ai sensi dell'art. 5 del Decreto attuativo dell'art 18 della L.196 del 1997.

### Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell' art. 18 comma 1, lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e avviene a titolo di gratuità.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
  - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
  - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per le responsabilità civili.

### Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a :

- svolgere le attività previste da progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza, e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

### Art. 4

I tirocinanti nell'espletamento dell'attività di tirocinio sono adeguatamente coperti da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, specificatamente:

- gli allievi frequentanti i corsi della Fondazione risultano coperti da apposita polizza assicurativa stipulata da parte della Fondazione Don Carlo Gnocchi con la compagnia assicurativa UNIPOL ASSICURAZIONI (polizza responsabilità civile n. 1/10397/65/101767887).

- gli allievi che frequentano i Corsi di Laurea presso la Fondazione risultano coperti da apposita polizza assicurativa stipulata da parte dell'Università agli Studi di Milano con UNIPOL-FONDIARIA-SAI S.p.A. (polizza responsabilità civile n. 0270.5111888.35 validità dal 31.12.2014 al 31.12.2019) e con GENERALI (polizza infortuni n. 322344248).

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore), ed al soggetto promotore.

#### **Art. 5**

Il soggetto ospitante si impegna a:

- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al tutor dell'Ente promotore/attuatore di contattare il tirocinante ed il responsabile aziendale per verificare l'andamento del percorso e per stendere la relazione finale;
- informare l'ente promotore/attuatore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro secondo il Decreto legislativo n. 81 del 2008 in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### **Art. 6**

Ai sensi della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro gli studenti tirocinanti e gli operatori nello svolgimento dell'attività presso la struttura ospitante, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dettate dall'Azienda al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e degli altri soggetti presenti nella struttura stessa. Al responsabile del Soggetto ospitante spetta l'onere di far conoscere al Soggetto promotore i rischi specifici presenti nella Sede operativa dove si svolgerà il tirocinio. In particolare:

- la valutazione dei rischi attinenti le attività svolte all'interno dell'Azienda, comprese quelle svolte da operatori tirocinanti;
- l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate come necessarie in rapporto ai rischi evidenziati e alle normative di legge;
- l'informazione e formazione in relazione ai rischi evidenziati;
- la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ove necessari, in funzione dei rischi della mansione cui verrà destinato il tirocinante.

#### **Art. 7**

La presente convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data della sottoscrizione salvo disdetta di una delle due parti da prodursi con lettera raccomandata. In tal modo la scadenza si produrrà nei tre mesi successivi alla data di ricevimento della lettera.

Milano, il

27 MAG. 2015

Fondazione "Don Carlo Gnocchi" Onlus  
Il Direttore CeFOS  
Dott. Tiberio Boldrini

A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini  
Il Legale Rappresentante  
Dott. Amedeo Tropiano

